GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 4 ottobre 1923** — **Numero 233**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 1995.
Norme per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie in base all'ordinamento stabilito dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 596.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100 riflettente l'ordinamento per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali, modificato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1364 e il R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 2010 che recano provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici, fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196 che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100 e del R. decreto-legge 30 settembre 1920, numero 1441;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 160 che estende ai servizi postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie, le leggi e le norme regolamentari del Regno che disciplinano l'ordinamento interno degli organi direttivi e degli uffici esecutivi postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 relativo alla sistemazione giuridica del personale postale, telegrafico e telefonico del cessato regime;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 596, concernente il funzionamento degli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici;

Visto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 763 concernente la istituzione di agenzie postali, telegrafiche e telefoniche;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133 relativo agli uffici secondari postali telegrafici e telefonici;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, relativo alla sistemazione economica del personale del cessato regime appartenente all'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie, i quali secondo l'ordinamento preesistente erano classificati come uffici erariali, come uffici di classe, e come collettorie postali ex austriache, saranno trasformati gradualmente, entro il 30 giugno 1924, in uffici principali, in uffici secondari, in ricevitorie, in agenzie, in collettorie, in posti telefonici secondo quanto previsto dal R. decreto 21 gennaio 1923, n. 160, e in base all'ordinamento stabilito dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 596.

Per attuare la suddetta trasformazione saranno applicate, secondo la importanza dei diversi stabilimenti, le disposizioni e le norme riguardanti gli analoghi stabilimenti esistenti nelle altre provincie del Regno.

Art. 2.

Saranno classificati uffici principali, secondo quanto è stabilito dall'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 596, gli uffici erariali ed eventualmente gli uffici di classe esistenti nei capoluoghi di provincia o in altre località da designarsi con decreto Reale qualora l'Amministrazione ritenga opportuno di affidarne la gestione a personale di ruolo.

Art. 3.

Saranno trasformati in uffici secondari, con decreto Ministeriale, secondo le norme di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, gli uffici erariali e gli uffici di classe delle nuove provincie che, a giudizio dell'Amministrazione, non debbano essere classificati uffici principali, nè trasformati in ricevitorie.

Con lo stesso decreto saranno indicati i servizi affidati a ciascun ufficio secondario, la retribuzione spettante al titolare e la cauzione che egli è tenuto a prestare.

In analogia a quanto è disposto all'art. 4 del suddetto R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, per gli uffici secondari delle vecchie provincie, possono concorrere alla concessione degli uffici secondari da istituirsi nelle nuove provincie gli impiegati postali, telegrafici e telefonici provenienti dai ruoli del cessato regime, la cui sistemazione economica è regolata dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, che siano titolari o reggenti di uffici erariali o di uffici di classe trasformati in uffici secondari o in ricevitorie, purchè abbiano ottenuta la cittadinanza italiana e abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo; gli impiegati, appartenenti agli stessi ruoli del cessato regime, che siano dispensati dal servizio in corrispondenza delle norme previste dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, salvo che la dispensa sia avvenuta per motivi di salute, per incompatibilità, per incapacità o per scarso rendimento, nonchè gli impiegati delle vecchie provincie di cui al precitato articolo 4 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133.

Anche gli impiegati del cessato regime, titolari o reggenti di uffici erariali o di uffici di classe, che abbiano ottenuto la concessione di un ufficio secondario, sono collocati a riposo con diritto a liquidare la pensione spettante a termine della legge 21 agosto 1921, n. 1144, secondo le norme stabilite dai Regi decreti n. 440 del 18 febbraio 1923; n. 464 della stessa data.

Art. 4.

La titolarità degli uffici secondari sarà attribuita alle condizioni di cui al 1° comma dell'art. 5 del summenzionato R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, tenendo conto, nel caso particolare delle nuove provincie, del seguente ordine di preferenza:

a) titolare o reggente di ufficio erariale o di classe ridotto a secondario;

b) titolari o reggenti di altri uffici erariali o di classe delle nuove provincie;

c) titolari o reggenti di altri uffici principali del Regno;

d) impiegati appartenenti ai ruoli del cessato regime, dispensati in correlazione alle norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

e) impiegati dell'Amministrazione collocati a riposo a norma dell'art. 2 (107-*quater*) del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, e impiegati della stessa Amministrazione dispensati in applicazione del R. decreto 27 gennaio 1923, n. 87.

Come per gli uffici secondari delle vecchie provincie, in difetto di detti concorrenti, il Ministro delle poste e dei telegrafi può fare la concessione liberamente ad un privato assuntore.

Il titolo di preferenza, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, non è applicabile se non agli ex combattenti che abbiano servito nel R. esercito o nella Marina nazionale.

Art. 5.

La retribuzione spettante ai titolari degli uffici secondari provvisti di pensione, quali ex impiegati, provenienti dai ruoli del cessato regime, in analogia a quanto dispone l'art. 8 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, sarà diminuita di una quota corrispondente ai due terzi dell'importo della pensione stessa, e, su richiesta dell'interessato e col consenso del Ministero, l'altro terzo della pensione potrà essere vincolato, e sarà di anno in anno depositato presso la Cassa depositi e prestiti in luogo e fino a concorrenza della cauzione.

Resta fermo che, in tal caso, anche per gli impiegati delle nuove provincie potrà richiedersi che la gestione dell'ufficio sia altresì garantita da malleveria personale di due fideiussori validi, finchè il deposito non avrà ragguagliato l'integrale importo della cauzione richiesta.

Art. 6.

Gli altri uffici erariali e quelli di classe delle nuove provincie, che non saranno classificati uffici principali, o trasformati in uffici secondari, a norma degli articoli precedenti, saranno trasformati:

a) in ricevitorie, secondo l'ordinamento riferibile alle ricevitorie esistenti nelle vecchie provincie del Regno;

b) in agenzie, secondo le disposizioni contemplate nel R. decreto 29 marzo 1923, n. 763 e successive modificazioni;

c) in collettorie, secondo l'ordinamento applicabile a quelle delle vecchie provincie.

Art. 7.

Per la prima applicazione del presente decreto, le ricevitorie da istituirsi nelle nuove provincie per trasformazione degli uffici preesistenti possono essere conferite, per opzione, agli impiegati esecutivi postelegrafonici dei gruppi prammatici *C* e *D*, provenienti dai ruoli del cessato regime, la cui sistemazione economica è regolata dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, purchè abbiano ottenuta la cittadinanza italiana, e abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio e 24 anni di età.

Il conferimento per opzione potrà intervenire nell'ordine ed entro i termini di cui appresso:

a) in prima linea la gestione di ciascuna ricevitoria sarà offerta all'impiegato, che attualmente ricopre il posto di dirigente dell'ufficio da trasformarsi, sempre che si trovi nelle condizioni di cui al precedente capoverso, e non si riscontrino condizioni di incapacità o di incompatibilità al conferimento della nuova gestione.

Il predetto impiegato è tenuto a dichiarare, entro 15 giorni dalla data dell'interpellanza, se intenda o meno, di optare per il conferimento del posto di ricevitore presso lo stesso ufficio, alle condizioni di seguito indicate;

b) nel caso che l'attuale dirigente non abbia titolo ad assumere la gestione della istituenda ricevitoria, o rinunzi ad optarvi, potranno essere invitati ad optare in seconda linea gli altri impiegati esecutivi dei gruppi *c*) e *d*) addetti allo stesso ufficio, sempre che si trovino nelle condizioni di cui al 1° capoverso del presente articolo, e non si riscontrino condizioni di incapacità o di incompatibilità.

Anche questi impiegati dovranno dichiarare se intendono o meno di optare per la gestione della istituenda ricevitoria entro 15 giorni dalla data della relativa interpellanza;

c) nel caso che, nè l'attuale dirigente, nè alcuno degli impiegati addetti al medesimo ufficio abbiano titolo o optino per la gestione della istituenda ricevitoria, risultante dalla trasformazione di detto ufficio, la medesima potrà essere conferita a qualsiasi altro impiegato esecutivo dei gruppi c) e d), che si trovi nelle condizioni di cui al capoverso 1° del presente articolo, e che ne faccia domanda con dichiarazione di opzione.

A tale effetto, le ricevitorie conferibili saranno notificate nel bollettino ministeriale, e il personale, di cui ai capoversi precedenti, che abbia interesse a concorrervi, potrà fare domanda di opzione per una o più ricevitorie, entro un mese dalla data di pubblicazione del bollettino.

Art. 8.

Il conferimento di una ricevitoria a favore del personale che abbia optato giusta le disposizioni dell'articolo precedente, è riservato alla decisione insindacabile ed inappellabile del Ministero.

In caso che, nelle circostanze di cui alla lettera b) e c) del precedente articolo vi siano, per una stessa ricevitoria, domande di opzione da parte di diversi impiegati, il conferimento sarà deciso, tenendo conto dell'anzianità congiunta al merito.

Il personale che, avendo fatto domanda di opzione per più di una ricevitoria, non venisse prescelto, verrà trasferito preferibilmente in altra sede delle nuove provincie.

Il personale invece, che avrà rinunziato all'opzione, sarà trasferito di regola nelle vecchie provincie del Regno. Parimenti verrà trasferito ad altra sede delle nuove o vecchie provincie, secondo le esigenze dei servizi, il rimanente personale esecutivo o subalterno di ruolo appartenente agli uffici trasformati in ricevitorie.

Art. 9.

Gli impiegati di cui al precedente art. 7, che vengono prescelti, in seguito alla opzione, per la gestione di una ricevitoria delle nuove provincie, e che abbiano almeno 20 anni di servizio effettivo sono collocati a riposo con la pensione loro spettante, come quelli di cui al precedente art. 3 che abbiano ottenuta la concessione di un ufficio secondario.

La retribuzione spettante ai suddetti ricevitori sarà diminuita di una quota corrispondente ai due terzi della pensione; l'altro terzo della pensione stessa su richiesta dell'interessato e col consenso del Ministero, potrà essere vincolato e sarà di anno in anno depositato presso la Cassa depositi e prestiti, in luogo e fino a concorrenza della cauzione.

Gli impiegati di cui allo stesso art. 7, che vengono prescelti, in seguito ad opzione, per la gestione di una ricevitoria, ma che non abbiano almeno venti anni di servizio effettivo, avranno diritto ad una indennità pari ad un dodicesimo dello stipendio, raggiunto per effetto della assimilazione economica, per ogni anno di servizio effettivo compiuto.

Tale indennità sostituisce, ad ogni effetto, quelle stabilite dalle leggi preesistenti relative al trattamento di pensione e di quiescenza, nonchè quelle stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e da qualsiasi altra legge.

L'Amministrazione, in corrispettivo della concessione della ricevitoria, riterrà a suo favore sulla retribuzione spettante una somma pari ad un terzo della indennità liquidata. A domanda dell'interessato, gli altri due terzi di detta indennità potranno in tutto od in parte essere vincolati fino a concorrenza della cauzione dovuta dal nominando ricevitore, il quale se del caso, dovrà completare la cauzione in contanti entro tre anni, prestando frattanto una valida fideiussione personale.

Art. 10.

Per il primo conferimento delle ricevitorie, provenienti dalla trasformazione degli uffici delle nuove provincie, la classificazione e la retribuzione delle medesime verranno eccezionalmente stabilite, in via provvisoria, in base alle norme di cui appresso:

a) saranno classificate di prima classe le ricevitorie provenienti da uffici aventi nell'ultimo esercizio finaniario 1922-23 un reddito complessivo annuale accertato, per servizi postali, telegrafici e telefonici, superiore a L. 40,000.

La retribuzione delle medesime sarà in ogni caso compresa fra il limite minimo di L. 15,000 e il limite massimo di L. 60,000;

b) saranno classificate di seconda classe le ricevitorie provenienti da uffici aventi nell'ultimo esercizio 1922-23 un reddito accertato superiore a L. 6500 fino a L. 40,000.

La retribuzione delle medesime sarà in ogni caso compresa fra il limite minimo di L. 3000 se trattasi di ricevitorie solo postali e di L. 3800 se trattasi di ricevitorie postali con servizi elettrici, e il limite massimo di L. 15,000;

c) saranno classificate di terza classe le ricevitorie provenienti da uffici aventi nell'ultimo esercizio 1922-23 un reddito complessivo che non superi L. 6500, esclusi gli uffici soltanto telefonici o fonotelegrafici.

La retribuzione delle medesime sarà in ogni caso compresa fra il limite minimo di L. 2400 se trattasi di ricevitorie solo postali o a soli servizi elettrici, e di L. 3200 se trattasi di ricevitorie a servizi postali ed elettrici, e il limite massimo di L. 3800 se trattasi di ricevitorie solo postali o a soli servizi elettrici, e di L. 4600 se trattasi di ricevitorie a servizi postali elettrici;

d) gli uffici postali, telegrafici e telefonici aventi un reddito complessivo inferiore a L. 2500, e tutti quelli per qualsiasi reddito, che sono esclusivamente telefonici o fonotelegrafici, potranno essere trasformati anzichè in ricevitorie, in agenzie o in collettorie o in posti telefonici, a seconda dei casi, salvo che non ne risulti giustificata la completa soppressione.

Art. 11.

In deroga alle norme vigenti per la liquidazione delle retribuzioni per le ricevitorie, la retribuzione annuale di ciascuna ricevitoria proveniente dalla trasformazione di uffici delle nuove provincie, sempre ai soli effetti del primo conferimento, sarà determinata in base ai coefficienti di cui appresso:

a) per il reddito postale:
fino a L. 5000 il 40 per cento;
da L. 5001 a L. 15,000 il 20 per cento;
da L. 15,001 in più il 10 per cento;

b) per il reddito telegrafico:
fino a L. 1000 il 50 per cento;
da L. 1001 a L. 11,000 il 30 per cento;
da L. 11,001 in più il 20 per cento;

c) per il movimento a danaro in entrata, per emissione di vaglia, depositi a risparmio, ecc.:
fino a L. 500,000 il 3 per mille;
da L. 500,001 a L. 1,500,000 il 2 per mille;
da L. 1,500,001 a L. 11,500,000 l'1 per mille;

d) per i dispacci in partenza:
fino a 10 L. 60 ognuno;
da 11 a 20 L. 45 ognuno;
oltre 20 L. 30 ognuno.

Le quote di cui sopra sostituiscono completamente quelle vigenti per le altre ricevitorie del Regno, con i relativi aumenti; e la retribuzione complessiva, che ne risulterà, per ciascuna ricevitoria, non potrà essere inferiore ai minimi, nè superiore ai massimi di cui all'articolo precedente.

Art. 12.

Le retribuzioni, di cui ai precedenti articoli, valgono per tutto il quadriennio in corso, cioè fino al 30 giugno 1927.

Nel caso che, per effetto della prima revisione, o per un cambiamento nel sistema di commisurazione del compenso, la retribuzione, che verrà ulteriormente determinata, fosse inferiore a quella stabilita per il primo conferimento, il ricevitore che avrà assunto la gestione in conseguenza della opzione conserverà, per un altro quadriennio, a titolo di compenso speciale, la differenza fra la retribuzione iniziale e quella nuova, nel limite però non superiore al 20 % della nuova retribuzione.

Art. 13.

In aggiunta alla retribuzione come sopra stabilita, e all'infuori dei limiti massimi e minimi, di cui agli articoli precedenti, verrà corrisposto ai ricevitori delle nuove provincie, a titolo di concorso provvisorio nelle spese di supplenza, un aumento nella misura del 20 % sulle prime L. 10,000, e del 10 % sulla quota superiore alle L. 10,000 della retribuzione complessiva, di cui ai precedenti articoli 10 e 11 del presente decreto.

La presente disposizione rimarrà in vigore fino a quando non cesseranno di aver effetto le analoghe disposizioni che fanno obbligo all'Amministrazione di contribuire nelle spese per i supplenti in servizio nelle vecchie provincie del Regno.

Art. 14.

Le ricevitorie delle nuove provincie, che non siano conferite per opzione al personale dei gruppi c) e d), di cui ai precedenti articoli, o che l'Amministrazione non ritenga piuttosto di assegnare senza concorso in conformità delle norme di cui all'art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, sono provvisoriamente affidate in gerenza a persone ritenute idonee ad as-

sicurare il regolare funzionamento dei servizi; e saranno poi conferite, con o senza concorso, entro 6 mesi dal primo conferimento, e con le norme in vigore per le altre ricevitorie del Regno, salvo quelle eccezioni, che fossero riconosciute temporaneamente indispensabili e da stabilirsi con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi.

Per la reggenza provvisoria di tali ricevitorie, si darà la preferenza al personale del cessato regime dei gruppi *c*) e *d*), che, non avendo ottenuto la gestione di altre ricevitorie per effetto di opzione, ne faccia domanda; ed anche agli impiegati del gruppo *e*), agli officianti, aspiranti ed aggiunti, agli aiutanti e alle forze libere che pure ne facciano domanda e che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e compiuti i 24 anni di età.

Il personale assimilato, che otterrà in tali condizioni la gerenza provvisoria di una ricevitoria, sarà collocato in aspettativa di famiglia per la durata della gerenza, cessando di conseguenza di fruire dello stipendio e delle indennità temporanee spettantigli, che saranno sostituite dalla retribuzione fissata in base agli articoli 11 e 13 del presente decreto.

Per il personale non assimilato, che nelle stesse condizioni otterrà la gerenza provvisoria di una ricevitoria, sarà ugualmente consentito che continui a far parte dei ruoli del cessato regime, ma senza percepire lo stipendio, che sarà sostituito dalla retribuzione della ricevitoria.

Nel caso che il personale, di cui ai due capoversi precedenti, chieda ed ottenga, al momento del concorso, il conferimento definitivo della stessa o di altra ricevitoria, esso sarà considerato a tutti gli effetti, dimissionario dal posto dalla data di definitiva assegnazione della ricevitoria, senza alcun diritto a pensione o a quiescenza.

In mancanza di aspiranti alla gerenza da parte dei funzionari in servizio attivo, di cui ai capoversi precedenti, la gerenza stessa potrà essere affidata ad impiegati del cessato regime esonerati dal servizio o dispensati dall'impiego, per effetto di disposizioni corrispondenti ai Regi decreti 25 gennaio 1923, n. 87, e 28 gennaio 1923, n. 153, sempre che abbiano ottenuta la cittadinanza italiana e abbiano superato i 24 anni di età; ovvero ad estranei, che siano ritenuti idonei e che si trovino nelle stesse condizioni riguardo alla cittadinanza ed all'età.

Art. 15.

Prima di assumere in via definitiva o provvisoria la gestione di una ricevitoria proveniente dalla trasformazione degli uffici delle nuove provincie, il personale prescelto, anche se provenga da quello già mantenuto o assunto in servizio nelle nuove provincie secondo l'ordinamento della cessata Amministrazione, dovrà fornire la prescritta cauzione, in conformità alle disposizioni vigenti per le altre ricevitorie del Regno, e nella misura che all'uopo verrà notificata per ciascuna ricevitoria nell'elenco da pubblicarsi nel bollettino ministeriale contemplato all'art. 7 del presente decreto, salvo quanto è stabilito all'art. 9 per gli impiegati dei gruppi *c*) e *d*) che abbiano ottenuto una ricevitoria per opzione.

Art. 16.

Conformemente a quanto è disposto per le altre ricevitorie del Regno, i ricevitori ed i gerenti delle ricevitorie provenienti dalla trasformazione degli uffici delle nuove provincie devono provvedere, con la retribuzione loro assegnata, al pagamento dei supplenti, al fitto del locale e all'acquisto dei mobili e degli arredi necessari, all'acquisto della cassa forte o del ripostiglio in ferro per la custodia dei valori, alla illuminazione, al riscaldamento e alla pulizia e manutenzione del locale, alle spese di cancelleria e all'acquisto della bandiera, e di un orologio a pendolo, quando si tratti di ricevitoria con servizi elettrici, alla consegna a domicilio dei telegrammi e degli espressi postali, nonchè degli avvisi per conversazioni telefoniche, al pagamento delle imposte e tasse.

Nel caso che un ufficio delle nuove provincie da trasformarsi in ricevitoria abbia sede in uno stabile di proprietà erariale, il ricevitore sarà tenuto ad usufruire del locale stesso, a meno che l'Amministrazione non riconosca l'opportunità di lasciargli trasportare l'ufficio in altro locale corrispondente alle esigenze del servizio; e dovrà corrispondere all'Amministrazione, verso detrazione dalla retribuzione, l'affitto del locale ad uso ufficio ed eventualmente del locale ad uso abitazione in quanto ne fruisca, nella misura che verrà stabilita a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Ciascun ricevitore dovrà inoltre rilevare, al prezzo che verrà stabilito dall'Amministrazione, gli impianti, i mobili, gli oggetti di arredo, la cassa forte, e ogni altro oggetto di proprietà dell'Amministrazione stessa, che si trovi nell'ufficio, e che sia necessario alla gestione della ricevitoria, a meno che non preferisca provvedersi direttamente dei corrispondenti oggetti, eccezione fatta per quelli di cui all'art. 56 dell'attuale regolamento 13 febbraio 1921, n. 196, che verranno forniti dall'Amministrazione.

Per gli oggetti rilevati, l'Amministrazione potrà concedere il pagamento a rate, da trattenersi sulla retribuzione.

Per quanto riguarda l'orario, i ricevitori o gerenti delle nuove provincie, avranno gli stessi obblighi incombenti sui loro colleghi delle vecchie provincie.

Art. 17.

Per ciascuna ricevitoria sarà determinato altresì preventivamente il numero dei supplenti principali e secondari, che sarà ritenuto indispensabile ad assicurare il servizio, ed il ricevitore sarà tenuto a provvedersi di detto personale nella misura stabilita, non oltre il termine massimo di un mese dalla data di conferimento della gestione.

I supplenti possono essere scelti sia tra i cittadini delle nuove provincie, sia fra quelli del vecchio territorio (compresi gli impiegati ed agenti che abbiano fatto parte dell'Amministrazione), purchè abbiano i requisiti di cui all'art. 61 del precitato regolamento.

Art. 18.

Per ciascuna ricevitoria sarà provveduto alla nomina dei portalettere rurali e dei procaccia, pedonali, nelle forme e col trattamento economico previsto dagli ordinamenti vigenti nelle altre provincie del Regno.

Al personale subalterno e avventizio, già in servizio negli uffici trasformati in ricevitorie, in quanto non abbia titolo all'assimilazione economica di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, sarà conservata la preferenza per la nomina a portalettere rurali e a procaccia pedonale, in quanto ne sia ritenuto meritevole.

Quello esuberante ai bisogni del servizio, o non nominato portalettere o procaccia pedonale, verrà senz'altro licenziato.

Art. 19.

Le collettorie provenienti dalla trasformazione di uffici postali telegrafici con reddito inferiore a L. 2500, e quelle provenienti dalla trasformazione di uffici telefonici e fonotelegrafici potranno essere conferite senza concorso con le stesse norme di cui all'art. 7 del presente decreto, e cioè:

a) al personale che attualmente è preposto all'ufficio da trasformarsi;

b) agli altri impiegati addetti allo stesso ufficio oltre il dirigente;

c) a tutto il rimanente personale di ruolo e fuori ruolo, che fosse già in servizio presso l'Amministrazione da almeno 3 anni, e che abbia i requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore nel Regno.

Per le collettorie, che non saranno conferite direttamente al personale di cui ai capoversi precedenti, si provvederà al conferimento in base alle disposizioni in vigore per le collettorie nelle altre provincie del Regno.

Le collettorie attualmente esistenti saranno analogamente regolate secondo l'ordinamento vigente nelle altre provincie del Regno, affidandone la titolarità all'attuale collettore, o ad altro personale come al precedente articolo, con la retribuzione che verrà stabilita per ciascuna di esse.

Art. 20.

Le agenzie che l'Amministrazione ritenesse opportuno d'istituire nelle nuove provincie, saranno affidate a preferenza ad impiegati del cessato regime che abbiano cessato o cessino di far parte dei ruoli organici.

Art. 21.

Per tutto ciò che non sia preveduto nel presente decreto e non sia in opposizione alle norme che vi sono contenute, saranno applicate le disposizioni di legge e di regolamento in vigore nel Regno.

Art. 22.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 134. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2002.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24, per contributo a pareggio dei bilanci delle isole dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24, è istituito il capitolo n. 52 *bis*: « Contributo dello Stato a pareggio del bilancio, per l'anno finanziario 1923-24, dell'Amministrazione di Rodi, Castelrosso e delle altre dodici isole occupate » con lo stanziamento di L. 3,860,000.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 1. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2005.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24, concernente spese di personale della magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e gli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-1924 è istituito il cap. n. 60-*quater*: « Indennità ai magistrati collocati a riposo o dispensati dal servizio a' termini del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028 » con lo stanziamento di L. 2,275,000.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 5. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2007.

Aumento del fondo per pensioni da concedersi d'autorità dal Ministero dell'interno, nell'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi dal Ministero dell'interno nell'esercizio 1923-24 per i collocamenti a riposo di autorità è aumentato di L. 775,000.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 7. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2006.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e per gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-

1924 è istituito il capitolo n. 12 *bis*: « Premi di operosità e di rendimento al personale incaricato dello studio e della preparazione dei provvedimenti di carattere legislativo », con lo stanziamento di L. 25,000, e di eguale somma è diminuito quello del capitolo n. 27: « Manutenzione dei locali degli uffici giudiziari » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 6. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 2009.
Istituzione del servizio degli Osservatori industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 21, che istituisce una Commissione suprema mista di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, *ad interim* per gli affari esteri ed Alto commissario per la R. aeronautica; di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici, per la guerra, per la marina, e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il servizio degli Osservatori industriali allo scopo di seguire l'attività e la produzione delle varie industrie del Paese (attrezzamento, maestranze, capacità tecnica e produttiva, ecc.) ai fini del loro concorso agli armamenti militari.

Art. 2.

Il numero degli Osservatori industriali è fissato in 50, così ripartiti fra le seguenti amministrazioni militari:

Ministero della guerra	n.	36
Ministero della marina	»	11
Commissariato per la R. aeronautica . .	»	3

E' data facoltà alla Commissione suprema mista di difesa di variare le sopraindicate proporzioni in relazione ad eventuali mutamenti della presente situazione industriale.

Art. 3.

Il servizio degli Osservatori industriali è alla diretta dipendenza della Commissione suprema mista di difesa e, per essa, della segreteria della Commissione stessa.

Art. 4.

I predetti Osservatori, ferma restando la dipendenza di cui all'art. 3, faranno capo a stabilimenti, direzioni ed uffici tecnici, ed altri vari organi di produzione, di esperienze e di studio delle amministrazioni del R. esercito. della R. marina e della R. aeronautica.

Le direzioni dei predetti stabilimenti od organi sono tenute ad agevolare agli Osservatori l'esecuzione del loro mandato ponendo a contributo la loro capacità tecnica e scientifica.

Art. 5.

Per assolvere i compiti indicati nell'art. 1, gli Osservatori industriali hanno libero accesso in tutti gli stabilimenti industriali del Paese. Agli industriali, per quanto concerne i propri stabilimenti, ed al loro personale dirigente — tecnico ed amministrativo — per quanto riflette il proprio speciale servizio negli stabilimenti, è fatto obbligo di aderire alle richieste di informazioni che venissero ad essi rivolte dai predetti osservatori.

Gli Osservatori sono tenuti a mantenere il segreto, nel modo più assoluto e rigoroso, sopra ogni informazione raccolta, non soltanto nei confronti degli altri industriali e di qualsiasi persona od Ente pubblico e privato, ma altresì nei confronti di qualsiasi amministrazione dello Stato.

I dati raccolti dovranno essere comunicati, in via riservatissima, esclusivamente alla segreteria della Commissione suprema mista di difesa, alla quale pure incombe l'obbligo del segreto a norma del comma precedente.

Per le comunicazioni di notizie che involgano gravi interessi delle ditte industriali, queste possono riserbarsi la facoltà di riferire direttamente al capo della segreteria della Commissione suprema mista di difesa.

Art. 6.

Gli industriali ed i loro dirigenti tecnici ed amministrativi i quali si rifiutino di fornire le notizie richieste, ovvero le forniscano con indicazioni di dati ed elementi falsi, sono puniti con la multa da L. 1000 a L. 10,000. In caso di recidiva, il colpevole è punito, oltre che con la multa, con la detenzione sino a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca altro più grave reato, l'Osservatore industriale, od il componente della segreteria della Commissione suprema mista di difesa, il quale comunichi anche ad una sola persona od Ente, le notizie fornite dalle ditte industriali, è punito con la detenzione sino a 30 mesi e con la multa sino a L. 3000.

Quando le notizie siano conosciute per negligenza o imprudenza del funzionario, la pena sarà della detenzione fino a tre mesi e della multa fino a L. 1000.

Art. 7.

Gli Osservatori industriali saranno scelti fra i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del R. esercito e gradi corrispondenti della R. marina e della R. aeronautica e fra i chimici delle suddette amministrazioni militari; e saranno ammessi allo speciale servizio con le norme che verranno emanate dalle amministrazioni militari interessate di concerto con la segreteria della Commissione suprema mista di difesa.

L'assunzione al suddetto servizio non diverrà definitiva se non dopo superato con esito favorevole un esperimento di mesi sei.

Art. 8.

Gli Osservatori industriali sono amministrati dalle amministrazioni militari dalle quali dipendono.

Essi seguitano a far parte del proprio ruolo di origine, nel cui organico seguitano ad essere compresi conservando tutti i loro diritti tanto in materia di assegni che di avanzamento e di pensione, e non sono in alcun modo sostituiti nei ruoli stessi.

Agli Osservatori industriali, per sopraluoghi presso gli stabilimenti ed organi industriali della rispettiva zona, non è corrisposta indennità di missione.

E' ad essi attribuito però, con apposito stanziamento da farsi sul bilancio del Ministero delle finanze, un assegno mensile da computarsi pel totale degli Osservatori stabilito dall'art. 2 e da commisurarsi in base ad una somma globale di L. 25,000 mensili lorde. Detta somma sarà ripartita fra i vari Osservatori in ragione della estensione della zona a ciascuno di essi assegnata e del numero, entità e dislocazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona stessa.

Alla suddetta ripartizione provvederà, con apposito decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Mediante accordi fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, sarà provveduto ai mezzi di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per i predetti Osservatori industriali.

Art. 9.

Il periodo di permanenza nelle funzioni di Osservatore industriale non può oltrepassare i 5 anni.

E' data però facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, di protrarre caso per caso, con suo decreto, il termine suddetto ove speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 10.

Le amministrazioni di cui al precedente art. 4 provvederanno ai locali per uso ufficio nonchè per il relativo ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione; essi forniranno altresì il personale di scritturazione e custodia strettamente indispensabile.

La segreteria della Commissione suprema mista di difesa provvederà alle spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione), con le norme stabilite pei comandi ed uffici dell'Amministrazione militare; a tale scopo è ad essa assegnato un supplemento di fondo per spese generali di annue L. 60,000 sul bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno emanate le norme esecutive del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Gli attuali Osservatori industriali passeranno, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla dipendenza della Commissione suprema mista di difesa, e, per essa, dalla segreteria della Commissione stessa cessando dalla dipendenza attuale.

Quelli fra i detti Osservatori che non saranno confermati giusta i precedenti articoli 2 e 7, continueranno a rimanere in carica per tre mesi dalla data dell'assunzione dei nuovi Osservatori; ma in detto periodo non godranno dello speciale trattamento economico stabilito dall'art. 8 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — T. DI REVEL — CORBINO — CARNAZZA — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 9. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2012.
Modificazione del numero dei magistrati assegnati al Tribunale di Ravenna ed alla Pretura di Monza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 1 del Nostro Decreto 3 maggio 1923 numero 1165;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati al Tribunale di Ravenna ed alla Pretura di Monza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Tribunale di Ravenna sono assegnati cinque giudici, rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla Pretura di Monza è soppresso il posto di giudice o pretore oltre il titolare e sono invece assegnati due uditori vice-pretori, rimanendo così modificata la tabella *D*, annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 12. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2011.
Circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise nelle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise delle nuove provincie è determinata dall'annessa tabella, sottoscritta d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

La detta circoscrizione andrà in attuazione al 1° ottobre 1923, osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 28 giugno 1923, n. 1360.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 11. — GRANATA.

TABELLA

Distretto della Corte d'appello	Capoluoghi dei circoli	Tribunali compresi nei circoli	Corti ordinarie	Corti straordinarie
Sezione di Trento	Trento	Trento Rovereto	Trento	
	Bolzano	Bolzano	Bolzano	
Trieste	Trieste	Trieste Gorizia	Trieste	Gorizia
	Pola	Pola Capodistria Zara	Pola	Capodistria

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2013.
Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Guardasigilli, Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati ed avranno vigore dal 1° gennaio 1924 nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, ed all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778:

a) le disposizioni del Codice civile italiano relative agli atti dello stato civile (titolo XII del libro 1°, articoli 350 a 405 incluso); alle formalità preliminari del matrimonio (capo II del titolo V del libro 1°, articoli 70 a 81 incluso); alla celebrazione del matrimonio ed alle prove inerenti; al matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno; alle sanzioni penali (capo IV, capo V, capo VII e capo VIII del titolo V del libro 1°, articoli 93 a 98 incluso, 100 a 103 incluso, 117 a 126 incluso e 129);

b) il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile; il R. decreto 30 dicembre 1865, n. 2721, concernente l'applicazione delle pene stabilite dall'art. 404 del Codice civile; il R. decreto 26 aprile 1866, n. 2854, con cui è prescritto in certi casi l'intervento del segretario comunale negli atti relativi al matrimonio; la legge 9 dicembre 1877, n. 4167, sull'ammissione delle donne come testimoni negli atti dello stato civile; l'art. 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, il R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135, e il R. decreto 15 dicembre 1907, n. 849, concernenti i modelli dei registri stampati per gli atti dello stato civile; l'art. 21 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, riguardante la vidimazione dei registri dello stato civile; la legge consolare 15 agosto 1858, n. 2984 (promulgata e resa esecutiva in tutte le provincie del Regno con R. decreto 28 gennaio 1866, n. 2804), e il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996; nonchè la tariffa consolare, nelle parti riguardanti il servizio dello stato civile; l'art. 437 del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4156, e gli articoli 588 a 598 del regolamento per la esecuzione del detto Codice approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166; il R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, sulla tenuta dei registri di cittadinanza e ogni altra disposizione vigente nelle vecchie provincie del Regno in materia di stato civile;

c) le disposizioni del Codice di procedura civile concernenti la rettificazione degli atti dello stato civile (titolo VII del libro III, articoli 845 e 846).

Art. 2.

Prima del giorno 31 ottobre 1923 ogni sindaco dei territori annessi trasmetterà alla presidenza del Tribunale, alla cui giurisdizione appartiene il Comune, i registri dello stato civile occorrenti per l'anno 1924, affinchè siano vidimati a norma dell'art. 16 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

La vidimazione sarà fatta a cura dei presidenti ed i registri saranno restituiti ai Comuni entro i primi quindici giorni del mese di dicembre 1923.

Art. 3.

Il rifiuito dei ministri dei culti od altri ufficiali incaricati, secondo la precedente legislazione, della tenuta dei registri dello stato civile, di rilasciare copie o certificati degli atti, che sono tutt'ora incaricati di custodire e conservare, o di eseguire le annotazioni e rettificazioni prescritte in conformità delle nuove disposizioni, è punito a norma dell'art. 404 Codice civile.

Ogni alterazione colpevole negli atti e registri suindicati dà luogo al risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Fino a che non sarà esteso ai territori annessi il Codice civile del Regno, gli ufficiali dello stato civile, che procedano nei detti territori alla celebrazione dei matrimoni, daranno lettura agli sposi in luogo degli articoli 130, 131 e 132 richiamati nell'art. 94 del Codice civile italiano, dei corrispondenti paragrafi 90, 91 e 92 del Codice civile generale austriaco.

Art. 5.

Fino a che non sarà esteso ai territori annessi il Codice civile del Regno, nei detti territori, alle disposizioni del Codice civile italiano e del R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602, riguardanti il consenso di cui gli sposi abbisognino per le formalità preliminari del matrimonio e la dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti, si intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del Codice civile generale austriaco.

La prova del consenso e della dispensa sarà presentata all'ufficiale dello stato civile solo nei casi in cui il Codice civile generale austriaco richiede la dichiarazione di consenso ed ammette la dispensa.

Art. 6.

Oltre quanto è detto nei due articoli precedenti, tutte le volte che nelle disposizioni estese col presente decreto si faccia richiamo a norma del Codice civile italiano o di altre leggi o decreti non ancora estesi, si applicheranno in luogo di queste le corrispondenti disposizioni del Codice civile generale austriaco e di altri provvedimenti legislativi vigenti nei territori annessi.

Art. 7.

Salvo quanto riguarda la conservazione degli archivi di stato civile attualmente esistenti e gli ufficiali autorizzati a rilasciare le copie dei relativi atti nelle materie che formano oggetto del presente decreto, cessano di aver forza nei territori annessi dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le disposizioni sia generali che speciali, come pure gli usi e le consuetudini a cui il decreto stesso espressamente non si riferisca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 13. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2019.

Modificazione dell'art. 12 della legge 16 febbraio 1923, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nella parte relativa ai concorsi per gli uffici notarili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 12, e l'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1364;
Ritenuta la necessità di assicurare il regolare andamento del servizio notarile nelle varie sedi, impedendo i troppo frequenti spostamenti di notari da uno ad altro ufficio;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 12 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili è aggiunto il seguente comma:

« Non può nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe già a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 19. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2020.

Norme per la presentazione delle domande di ammissione al passivo nella liquidazione della Banca italiana di sconto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di eliminare una grave causa di incertezza e di sospensione nella liquidazione della Banca italiana di sconto, quale è la precaria e non mai definitiva consistenza della massa passiva;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il Tribunale di Roma, dietro domanda di chi ha la rappresentanza legale della Banca italiana di sconto in liquidazione e a condizione che tale domanda sia fatta entro un mese dal presente decreto, a prefiggere ai creditori della Banca stessa, colle modalità che ritenga opportune, un termine perentorio, compreso fra i due anni dalla sentenza di moratoria, entro cui debba essere presentata la domanda di ammissione al passivo, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 20. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2022.
Liquidazione della Unione edilizia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Unione edilizia nazionale, è posta in liquidazione.

Art. 2.

Il signor comm. avv. Vincenzo Arcuri, è nominato liquidatore.

Art. 3.

La liquidazione procederà con le norme del Codice di commercio.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 22. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI.
Scioglimento dei Consigli comunali di Piazza Armerina (Caltanissetta) e di Pannarano (Benevento)

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piazza Armerina, in provincia di Caltanissetta.

SIRE,

L'amministrazione del comune di Piazza Armerina, andata al potere nell'autunno 1920, esplicando sin dall'inizio azione settaria e partigiana, diretta a favorire private clientele e particolari interessi, ha completamente trascurato i pubblici servizi.

Tale contegno ha suscitato grave disagio e malcontento nella popolazione ed ha in ripetute circostanze, reso necessario l'energico intervento delle autorità, così che il servizio annonario è ora retto da un Commissario prefettizio ed una inchiesta è stata disposta sull'andamento della azienda.

La situazione della civica rappresentanza si è ora notevolmente aggravata in seguito agli atteggiamenti da essa assunti in tenaci opposizioni delle nuove correnti nazionali, che si sono andate affermando dopo gli ultimi avvenimenti politici, e la compagine consigliare, sotto la spinta della generale riprovazione, si è andata a mano a mano disgregando con le dimissioni finora presentate da 11 consiglieri sui 20 in carica.

Ma gli amministratori rimasti hanno invece accentuato la loro intransigenza; rendendosi recentemente ispiratori di una dimostrazione di contadini, durante la quale non si sono verificati deplorevoli incidenti per il pronto intervento delle autorità locali.

Lo stato di grave eccitazione, che si è però manifestato nella popolazione. costituisce un serio ed imminente pericolo di perturbamento della quiete cittadina, così che per prevalenti ragioni di ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina del Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piazza Armerina, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Felice Costa, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune,

fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pannarano, in provincia di Benevento.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita sull'amministrazione comunale di Pannarano, ha accertato gravi irregolarità ed il completo abbandono dei pubblici servizi.

Non sono stati definiti i conti dal 1913 in poi; i registri contabili non sono tenuti al corrente; il carico tributario è stato fatto gravare quasi esclusivamente sulla sovrimposta con un ingiustificato aumento di molte migliaia di lire ottenuto mediante la promessa di opere e di lavori non eseguiti. Viene tollerato che l'appaltatore del dazio non versi da lungo tempo alla cassa comunale i canoni dovuti; è trascurato egualmente il versamento di altri proventi (tassa di posteggio), e per mancanza di fondi, dal 1° gennaio del corrente anno non vengono più pagati gli stipendi e salari del personale. Il patrimonio comunale è male amministrato e nel taglio di sezioni boschive, fitto di cantine, neviere e locali di proprietà comunale risultano eseguite concessioni per puro favoritismo, con danno evidente della pubblica finanza.

In deplorevole abbandono è il pubblico acquedotto, così da richiedere urgenti provvedimenti atti ad assicurarne il funzionamento e la eliminazione di abusive derivazioni; trascurate le condizioni igieniche dell'abitato; la viabilità, il cimitero, in pessimo stato, richiedono altri solleciti provvedimenti; e la più completa disorganizzazione regna nel personale e negli uffici municipali.

L'opera partigiana dell'Amministrazione, che si è risolta in completo danno del Comune, ha determinato nella cittadinanza un vivacissimo malcontento ed il proposito di non tollerare ulteriormente la permanenza al potere dell'attuale rappresentanza elettiva. D'altra parte le nuove correnti dell'opinione pubblica, manifestatesi in seguito alle ulteriori vicende nazionali, hanno sempre trovato un ostacolo nell'Amministrazione, così che questa oggi non solo non è più la sincera espressione del sentimento del corpo elettorale, ma si trova, con questo in antitesi e costituisce anzi causa permanente di animosità e di dissidio. In tali condizioni, poichè lo stato di anormale eccitazione degli animi desta serie preoccupazioni per il mantenimento della quiete cittadina, si rende indispensabile anche per ragioni di ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pannarano, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Edoardo Cusani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI E DEI RIFORMATORI

Diplomi al merito della redenzione sociale.

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro dell'interno, 10 gennaio 1923.

ENTI.

Diploma di 1° grado (con medaglia d'oro).

1. Associazione « Cesare Beccaria » di Milano.
2. Istituto pedagogico forense di Milano.

Diploma di 2° grado (con medaglia d'argento).

1. Associazione « Libro del Carcerato » di Milano.
2. Lega di igiene sociale per la Liguria, in Genova.
3. Società di patronato per le liberate dal carcere e per le minorenni traviate di Milano.

PERSONE.

Diploma di 1° grado (con medaglia d'oro).

1. De Capitani d'Arzago S. E. nob. avv. Giuseppe, Ministro per l'agricoltura, presidente dell'associazione « Cesare Beccaria » di Milano.
2. Doria cav. di gr. cr. Alessandro, consigliere di Stato.
3. Spano gr. uff. dott. Giuseppe, prefetto del Regno, reggente la Direzione generale delle carceri e dei riformatori.
4. Martinazzoli prof. Antonio, presidente dell'Istituto pedagogico forense di Milano.
5. Maietti comm. avv. Raffaele, consigliere di Corte di appello, fondatore e direttore del Rifugio per minorenni di Roma.
6. Longo comm. avv. Bartolo, fondatore e direttore dell'Ospizio per i figli dei carcerati in Valle di Pompei.

Diploma di 2° grado (con medaglia d'argento).

1. Stoppato prof. avv. Alessandro, senatore del Regno, presidente del Patronato minorenni condannati condizionalmente di Bologna.
2. Cremonesi gr. uff. Filippo, sindaco di Roma, presidente del Patronato « Treves » di Roma.
3. Ferrari prof. comm. Giulio Cesare, di Bologna.
4. De Barbieri comm. avv. Libero, presidente della Commissione per la delinquenza minorile in Genova.
5. Cosentino cav. dott. Giuseppe, presidente della Società di patronato per i liberati dal carcere di Bologna.
6. Hamilton Adriano, segretario del patronato « Treves » di Roma.
7. Amore avv. Giovanni, segretario del patronato « Gina Mazza » di Roma.
8. Morione avv. Angelo, presidente del Patronato per i liberati dal carcere di Genova;
9. Viola marchesa Cattaneo Adorna, presidentessa del Patronato per le liberate dal carcere di Genova.
10. Campana sac. Giacomo di Roma.

11. Ronconi prof. Guglielmina, di Roma, conferenziera nelle case penali per donne.
12. Confortini sac. Confortino, cappellano presso la casa penale di Volterra.
13. Patrioli prof. Angela, presidentessa del patronato di assistenza per la casa di correzione di Forlì.
14. Bandinelli rag. Napoleone, presidente del Comitato pel Patronato dei liberati dal carcere di Firenze.
15. Taccini cav. Oronte, presidente del Comitato pel Patronato dei minorenni di Firenze.
16. De Dominicis comm. Michele, direttore della Casa patronato S. Martino di Firenze.
17. Petroni mons. Giuseppe, vescovo di Pozzuoli.
18. Bonfantini sac. Santino, cappellano presso la casa penale di Pallanza.
19. Roncaldier Ida, componente Comitato esecutivo dell'associazione « Cesare Beccaria » di Milano.
20. Ferrario cav. sac. Felice, segretario dell'associazione « Libro del Carcerato » di Milano.
21. Bocconi donna Javotte, presidentessa del Comitato delle dame per l'istituto di Arese.
22. Vianello cav. avv. Carlo di Milano.
23. Bignami cav. sac. Luigi, già direttore dell'Istituto per minorenni di Arese.
24. Brioschi Achille, di Milano.
25. Casiraghi cav. Antonio di Milano.
26. Fossati Radice Marietti Maria, presidentessa della Società di patronato per le liberate dal carcere e per le minorenni traviate di Milano.
27. Bardelli Emilio, di Torino.
28. Bardelli Rosa, di Torino.
29. Agnelli Virginia nata Bourbon del Monte, di Torino.
30. Giovannini sac. Anacleto, cappellano presso le carceri giudiziarie di Torino.
31. Mulassano cav. uff. Amilcare, di Torino.
32. Gasti gr. uff. dott. Giovanni, prefetto del Regno.
33. De Tura comm. avv. Michele, vice-prefetto, direttore capo del personale delle carceri e dei riformatori.
34. Comio comm. Stefano, vice-presidente dell'associazione « Cesare Beccaria » di Milano.
35. Pola Falletti comm. avv. Giuseppe, sostituto procuratore generale, presidente del Comitato di difesa dei fanciulli di Torino.
36. Castellani gr. uff. avv. Umberto, presidente di sezione di Corte di appello, presidente del Patronato per i minorenni di Roma.
37. Iodice comm. avv. Antonio, presidente della Corte di assise di Napoli.
38. Pesce Maineri cav. uff. avv. Aldo, procuratore del Re presso il Tribunale di Chiavari.
39. Chiarini cav. avv. Oreste, giudice con funzioni di pretore a Rapallo.
40. Licciuoli cav. uff. Ubaldo, direttore carcerario.
41. Ricchi cav. uff. rag. Giuseppe, direttore carcerario.
42. Cicinelli cav. rag. Tito, direttore carcerario.
43. Cremona cav. uff. Leopoldo, id. id.
44. Tagliamonte cav. uff. Guglielmo, id. id.
45. Trivisonno cav. uff. Giulio, id. id.
46. Ardisson cav. uff. Pietro, id. id.
47. Alesi cav. uff. Arturo, id. id.
48. De Paolis cav. dott. Alessandro, id. id.
49. Rosselli cav. dott. Arturo, id. id.
50. Magri cav. dott. Mario, id. id.
51. Pasino cav. rag. Giovanni, id. id.
52. Tucci cav. avv. Gaetano, id. id.
53. Gioia dott. Giovanni, vice direttore carcerario.
54. Di Giorgio dott. Alfonso, id. id.
55. Valenza rag. Nicola, ragioniere carcerario.
56. Benelli comm. avv. Giulio, di Roma.

Diploma di 3° grado (con medaglia di bronzo).

1. Borrelli avv. Luigi, di Napoli.
2. Villella avv. T., di Firenze.
3. Frati sac. Emilio, di Pistoia.
4. Solari comm. dott. Gregorio, capo dell'Ufficio affari generali della Direzione generale delle carceri e dei riformatori;
5. Perrone cav. dott. Nicola, consigliere reggente la sezione dei minorenni corrigendi presso la Direzione generale delle carceri e riformatori.
6. Pietrantoni cav. avv. Giuseppe, consigliere aggiunto addetto all'Ufficio affari generali della Direzione generale delle carceri e dei riformatori.
7. Santelli cav. dott. Mario, segretario carcerario presso la Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Decreti di S.E. il Ministro della giustizia, 20 settembre 1923.

PERSONE.

Diploma di 1° grado (con medaglia d'oro).

1. Del Croix comm. Carlo.

Diploma di 2° grado (con medaglia d'argento).

1. Conti comm. prof. Ugo.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6599 trascritto il 7 maggio 1919.

Trasferimento totale da Pensuti Emilio, a Milano a Speranza Marianna fu Filippo, ved. Pensuti, Mario Pensuti fu Andrea, Ebe Patrignani, a Cattolica di Romagna, della privativa industriale n. 150572 reg. gen., vol. 451, n. 68 reg att., con decorrenza dal 30 settembre 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Fibbia a sgancio rapido ».

(Atto di notorietà rilasciato l'11 maggio 1918 dalla Cancelleria della Pretura di Gallarate).

N. 6696 trascritto il 20 agosto 1919.

Trasferimento totale da Cairo Adele, a Milano a De Zanetti Bruno fu Antonio e D'Avack Giulio fu Biagio Numa, a Roma, della privativa industriale n. 99914 reg. gen., vol. 295, n. 219 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1908, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio elettrico automatico per portare alla ebollizione l'acqua, applicabile nella preparazione di caffè, thè e simili infusi »,

e degli attestati di complemento n. 111735 e 116698 reg. gen.

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 29 luglio 1919, avanti al notaio Ermenegildo Lainati, a Milano, registrato il 2 agosto 1919 all'ufficio demaniale di Monza, n. 125, vol. 122).

N. 6761 trascritto il 9 ottobre 1919.

Trasferimento totale da Croizat Vittorio, a Torino, a Croizat Leone, Croizat Teresa in Visetti, Croizat Federico e Croizat Eugenio, a Torino, della privativa industriale n. 125901 reg. gen., vol. 387, n. 92 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei becchi a petrolio a lucignolo ».

(Copia di testamento autenticata dal notaio dott. Carlo Teppati, a Torino, registrata il 24 settembre 1915 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1125).

N. 6850 trascritto il 12 marzo 1920.

Trasferimento totale dalla Corrugated Bar Company, a St. Louis, Missouri (S. U. A.) alla Société Corrugated Bar Company Inc., a Bufalo (S. U. A.), della privativa industriale numero 138012 reg. gen., vol. 421, n. 150 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Genre de métal déployé et son procédé de fabrication ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 31 dicembre 1919, registrato il 6 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14883, vol. 314 atti privati).

N. 6877 trascritto il 21 aprile 1920.

Trasferimento totale da Casoletti Vittorio, a Torino alla Ditta Liberati e Muller, a Milano, della privativa industriale n. 148302 reg. gen., vol. 446, n. 26 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la fabbricazione della bevanda di caffè »,

e degli attestati di complemento n. 175141 e 180615 reg. gen.

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 2 aprile 1920, avanti al notaio Barnabò Francesco, a Milano, registrato il 3 aprile 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1752, vol. 2727 atti privati).

N. 6959 trascritto il 23 giugno 1920.

Trasferimento totale da Leger Jules Fiacre, a Parigi alla Société Internationale de Carrosserie du Golpo, a Anderlecht-

Bruxelles, della privativa industriale n. 143941 reg. gen., vol. 439, n. 71 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Système de carrosserie nouvelle en panneaux revêtements et couvertures de toiture, d'une seule pièce, sans joint, en fibromonolithe, applicable aux véhicules de toute nature, automobiles, tramways, wagon de chemin de fer, etc. »,

e degli attestati di complemento nn. 143952 e 143953 reg. gen.

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 15 maggio 1920, registrato il 18 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Torino, numero 12270, vol. 444 atti privati).

N. 6963 trascritto il 24 giugno 1920.

Trasferimento totale dalla Société Internationale de Carrosserie du Golpo a Anderlecht-Bruxelles, alla Société Française des Procédés Golpo, a Neuilly-Seine (Francia), della privativa industriale n. 143941 reg. gen., vol 439, n. 71 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Système de carrosserie nouvelle en panneaux, revêtements et couvertures de toiture, d'une seule pièce, sans joint, en fibromonolithe, applicable aux véhicules de toute nature, automobiles, tramways, wagons de chemin de fer, ecc. »,

e degli attestati di complemento n. 143952 e 143953 reg. gen.

(Atto di cessione sottoscritto a Parigi dal liquidatore della cedente il 19 maggio 1920, registrato il 18 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12969, vol. 444 atti privati).

N. 6964 trascritto il 26 luglio 1920.

Trasferimento totale da Piutti Arnaldo, a Napoli, alla Direzione di Artiglieria di Roma, della privativa industriale numero 168747 reg. gen., vol. 486, n. 171 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di preparazione del tricloronitroformene ».

(Atto di cessione sottoscritto a Napoli dalle parti il 21 aprile 1920, registrato il 7 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 10568, vol. 102 atti privati).

N. 6967 trascritto il 30 luglio 1920.

Trasferimento totale da Buschetti Claudio, a Roma, a Raffi Pasquale, a Roma, della privativa industriale n. 143902 reg. gen., vol. 435, n. 123 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per sospensione elastica trasversale per linea di contatto a più fili per elettrotrazione »,

e dell'attestato di complemento n. 182701 reg. gen.

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 30 giugno 1920, avanti al notaio Adolfo Vantini, a Firenze, registrato il 3 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 136, vol. 466 atti civili).

N. 6968 trascritto il 5 luglio 1920.

Trasferimento totale da Bowell George Bennett, a Margate (Gran Bretagna) alla Società G. B. Bowell Limited, a Ramsgate (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 151230 reg. gen., vol. 458 n. 103 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements dans les mécanismes d'alimentation des films cinématographiques ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 22 aprile 1920, avanti al notaio George Isaac Bridger, a Londra, registrato il 22 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 22133, vol. 2741 atti privati).

N. 6969 trascritto il 15 luglio 1920.

Trasferimento totale da Böttcher Paul, a Gross-Flottbeck (Germania) alla Gleason Works, a Rochester (S. U. America), della privativa industriale n. 135771 reg. gen., vol. 413, numero 122 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Dentures en arc de cercle pour roues droites et coniques ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 24 novembre 1919, registrato il 25 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21402, vol. 313 atti privati).

N. 6972 trascritto il 10 luglio 1920.

Trasferimento totale dalla Ditta Pasquali Film, a Torino a Sapelli Bianca ved. Pasquali e figli minorenni Pasquali Ferdinando e Alessandra, a Torino, della privativa industriale numero 156709 reg. gen., vol. 463, n. 26 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nelle teste di attacco al trepiede delle macchine di presa cinematografiche ».

(Atto di notorietà in data 18 giugno 1920, avanti al notaio dott. Federico Calza, a Torino, registrato il 22 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8768).

N. 6974 trascritto il 12 luglio 1920.

Trasferimento totale da Daponte Demetrio, a Londra, a Gualtierotti Gualtiero, a Milano, della privativa industriale n. 179267 reg. gen., vol. 515, n. 207 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Candela di accensione perfezionata per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 19 marzo 1920, avanti al notaio Giuseppe Zucchi, a Milano, registrato il 20 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1636, vol. 2727 atti privati).

N. 6975 trascritto il 14 luglio 1920.

Trasferimento totale da Sapelli Bianca ved. Pasquali e figli minorenni Pasquali Ferdinando ed Alessandra, a Torino a Tartara Giuseppe Giovanni Battista, a Torino, della privativa industriale n. 156709 reg. gen., vol. 463, n. 26 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle teste di attacco al trepiede delle macchine di presa cinematografiche ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 18 giugno 1920, avanti al notaio dott. Federico Calza, a Torino, registrato il 22 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8766).

N. 6976 trascritto il 24 luglio 1920.

Trasferimento totale dalla Frigidor Corporation, a New York alla Società Balsa Refrigerator Corporation, a New York, della privativa industriale n. 168443 reg. gen., vol. 485, n. 237 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Système frigorifique ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti l'8 aprile 1920, avanti al notaio Arthur B. Faites, a New York, registrato il 7 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 159, vol. 445 atti privati).

N. 6977 trascritto il 22 luglio 1920.

Trasferimento totale dalla Società Elektrochemische-Werke G. m. b. H., a Bitterfeld (Germania) alla Società Nitrum A. G., a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 124163 reg. gen., vol. 382, n. 33 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la produzione di nitriti puri da gas nitrosi, contenenti aria od ossigeno ».

(Atto di cessione sottoscritto dalla cedente il 4 maggio 1920, avanti al notaio Albert Pinner, a Berlino, registrato il 19 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Genova, n. 411, vol. 583 atti civili).

N. 6979 trascritto il 22 luglio 1920.

Trasferimento totale dalla Società Elektrochemische-Werke G. m. b. H., a Bitterfeld (Germania) alla Società Nitrum A. G., a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 95282 reg. gen., vol. 289, n. 22 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1908, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema e dispositivo per la produzione di scariche elettriche di grande consumo di energia »,

e degli attestati di complemento nn. 102049 e 102050 reg. gen.

(Atto di cessione sottoscritto dalla cedente il 4 maggio 1920, avanti al notaio Albert Pinner, a Berlino, registrato il 19 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Genova, n. 412, vol. 583 atti civili).

N. 6980 trascritto il 22 luglio 1920.

Trasferimento totale dalla Società Elektrochemische-Werke G. m. b. H., a Bitterfeld (Germania) alla Società Nitrum A. G., a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 118530 reg. gen., vol 360, n. 94 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1911, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la preparazione di soluzioni di pentossido di azoto in acido nitrico monoidrato ».

(Atto di cessione sottoscritto dalla cedente il 4 maggio 1920, avanti al notaio Albert Pinner, a Berlino, registrato il 19 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Genova, n. 414, vol. 583 atti civili).

N. 6981 trascritto il 22 luglio 1920.
Trasferimento totale dalla Società Elektrochemische-Werke G. m. b. H., a Bitterfeld (Germania) alla Società Nitrum A. G., a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 115706 reg. gen., vol. 351, n. 60 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1911, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di reazioni di gas endotermiche ».
(Atto di cessione sottoscritto dalla cedente il 4 maggio 1920, avanti al notaio Albert Pinner, a Berlino, registrato il 19 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Genova, n. 410, vol. 583 atti civili).

N. 6982 trascritto il 28 luglio 1920.
Trasferimento totale da Ney Andrew Francis, a Glenelg, Stato di Victoria (Australia) alla Société Bryant e May Bell e Company Proprietary Limited a Richmond presso Melbourne, Victoria (Australia), della privativa industriale n. 173685 reg. gen., vol. 497, n. 137 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Machine pour niveler et mettre en piles les brins (de bois) pour allumettes ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 13 aprile 1920, avanti al notaio Alfredo Ford di Melbourne (Australia), registrato il 22 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Genova, n. 505, vol. 583 atti privati).

N. 6983 trascritto il 7 agosto 1920.
Trasferimento totale da Lecesne Noël, a Parigi, alla signora Gowen Anne Véronique, a Parigi, della privativa industriale n. 157239 reg. gen., vol. 470, n. 5 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé de fabrication de nouvelle matières réfractaires à base de bauxite fondue et leurs applications industrielles ».
(Estratto legalizzato dagli atti del Tribunale civile di 1ª istanza del Dipartimento della Senna, a Parigi, dal quale risulta che la cessionaria è la legalitaria universale del defunto Lecesne Noël, registrato il 4 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1624, vol. 321 atti privati).

N. 6984 trascritto il 9 agosto 1920.
Trasferimento totale dalla Società Heberlein e Co., a Wattwil (Svizzera) e Ditta Fr. Gebauer, a Charlottenburg (Germania) alla Ditta Heberlein e Co. A. G., a Wattwil (Suisse), della privativa industriale n. 100776 reg. gen., vol. 300, n. 14 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1909, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et appareil pour le mercerisage des tissus ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 15 aprile 1920, avanti al notaio Josef Wunsch, a Charlottenburg, registrato il 4 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2061, vol. 315 atti privati).

N. 6987 trascritto il 13 agosto 1920.
Trasferimento totale da James George Jackson et Société J. G. Jackson, Limited a Glasgow (Scozia) alla Société J. G. Jackson Limited a Glasgow (Scozia), della privativa industriale n. 167281 reg. gen., vol. 499, n. 125 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Appareil à charger les obus et autres récipients ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 31 maggio 1920, avanti al notaio John Houston, a Glasgow, registrato il 4 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2059, vol. 315 atti privati).

N. 6989 trascritto l'11 dicembre 1920.
Trasferimento totale da Campus Cesare, a New York alla Società The Diamond Match Company, a Chicago, della privativa industriale n. 143992 reg. gen., vol. 435, n. 119 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1914, per l'invenzione dal titolo:
« Machine à fabriquer des allumettes sous forme de carnet ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 2 giugno 1920, avanti al notaio Frank H. Logan, a New York registrato il 1° dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4036, vol. 447 atti privati).

N. 6990 trascritto il 21 agosto 1920.
Trasferimento totale da Roederstein August, a Bonn (Germania) alla « Obrima » Automatische Waagenbau Aktien-Gesellschaft, a München (Germania) della privativa industriale numero 180042 reg. gen., vol. 517, n. 109 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Balance automatique à marche continue ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 4 giugno 1920 avanti al notaio C. Peters, a Bonn, registrato il 16 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2858, vol. 315 atti privati).

N. 6991 trascritto il 23 agosto 1920.
Trasferimento totale da Wilkinson George Louis, a Middle Town Connecticut (S. U. A.) alla Società Allen-Liversidge Limited, a Londra, della privativa industriale n. 143650 reg. gen., vol. 434, n. 167 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1914 per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di immagazzinamento del gas acetilene sciolto ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 19 dicembre 1919, avanti al notaio Elton E. Clark, a Middle Town, registrato il 5 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2184, vol. 315 atti privati).

N. 6992 trascritto il 24 agosto 1920.
Trasferimento totale da De Vass Josef, a Kötzschenbroda presso Dresda (Germania) alla Cement Gun Company Incorporated New York State Corporation, a New York della privativa industriale n. 94403 reg. gen., vol. 275, n. 25 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1908 per l'invenzione dal titolo:
« Processo per intonacare o formare pareti e muri ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 24 febbraio 1920, avanti al notaio Leopold Unger, a Berlino, registrato il 5 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2182, vol. 315 atti privati).

N. 6993 trascritto il 24 agosto 1920.
Trasferimento totale da Josef De Wass a Kötzschenbroda, presso Dresda (Germania) alla Cement Gun Company Incorporated New York State Corporation, a New York, della privativa industriale n. 122079 reg. gen., vol. 376, n. 248 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1911, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et installation mécanique pour le refoulement ininterrompu de mélanges peu fluides de substances de nature différente ou pour le revalement et l'établissement de murs au moyen de mortier ou de substances capables de former du mortier ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 24 febbraio 1920, avanti al notaio Leopold Unger, a Berlino, registrato il 5 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2182, vol. 315 atti privati).

N. 6994 trascritto il 31 agosto 1920.
Trasferimento totale da Pape Robert, a Bussum (Olanda) alla Naamlooze Vennootschap Bureau voor Zuiveltechniek Voorheen Hesselink e Pape, a Amsterdam, della privativa industriale n. 171907 reg. gen., vol. 538, n. 91 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour la conservation de matières organiques périssables de tout genre ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 4 settembre 1919, registrato il 17 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20769, vol. 315 atti privati).

N. 6995 trascritto il 31 agosto 1920.
Trasferimento totale da Feiss Edouard, a Marsiglia (Francia) alla Société Anonyme Conrad Zschokke, a Aarau (Svizzera), della privativa industriale n. 173772 reg. gen., vol. 497, n. 208 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Mur de quai en arcade sur piliers ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 20 luglio 1920, registrato il 27 agosto 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3371, vol. 315 atti privati).

N. 6996 trascritto il 31 agosto 1920.
Trasferimento totale da Hedstrom Carl Oscar e Gustafson Carl Johan, a Springfield, Mass. (S. U. A.) alla Società Hendee Manufacturing Company, a Springfield, Mass. (S. U. A.), della privativa industriale n. 132744 reg. gen., vol. 404, n. 114 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Telaio elastico per motociclette ».
(Atto di cessione sottoscritto dai cedenti il 16 marzo 1920, avanti al notaio John Stephens, registrato il 28 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3374 atti privati).

N. 7000 trascritto il 17 agosto 1920.
Trasferimento totale da Spitz Philip, a Bruck a/M (Austria) alla Steirische Holzindustrie Gesellschaft m. b. H., a Gratz, della privativa industriale n. 100280 reg. gen., vol. 299, n. 73 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e macchinario per la fabbricazione di reti di filo metallico con verghette infilatevi ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 20 maggio 1920, registrato li 11 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2551, vol. 315 atti privati).

N. 7001 trascritto il 10 agosto 1921.
Trasferimento totale dalla California Valve and Air Brake Company, a Los Angeles (S. U. A.) a Miller Harry Irving, a New York (S. U. A.), della privativa industriale n. 133194 reg. gen., vol. 405, n. 192 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Mode de constitution et de formation et dispositif de support de diaphragmes ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 18 luglio 1916, registrato il 6 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1133, vol. 445 atti privati).

N. 7002 trascritto il 10 agosto 1920.
Trasferimento totale da Miller Harry Irving, a New York (S. U. A.) alla Società Automatic Straight Air Brake Company, a Wilmington (S. U. A.), della privativa industriale n. 133194 reg. gen., vol. 405, n. 192 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Mode de constitution et de formation et dispositif de support de diaphragmes ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 28 novembre 1917, avanti al notaio Florence E. Miller, a New York, registrato il 7 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 160, vol. 445 atti privati).

N. 7003 trascritto il 10 agosto 1920.
Trasferimento totale da Miller Harry Irving, a New York (S. U. A.) alla Società Automatic Straight Air Brake Company, a Wilmington, della privativa industriale n. 160295 reg. gen., vol. 471, n. 64 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1917, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à une triple valve de frein pneumatique ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti li 11 maggio 1920, avanti al notaio Florence R. Miller, a New York, registrato il 7 luglio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 158, vol. 445 atti privati).

N. 7004 trascritto il 10 agosto 1920.
Trasferimento totale da Milne Georg G., a New York alla Società The Humil Corporation, a New York, della privativa industriale n. 174850 reg. gen., vol. 502, n. 203 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux procédés et appareils pour river ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 3 dicembre 1919, avanti al notaio A. L. Vincent, a New York, registrato il 6 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1134, vol. 445 atti privati).

N. 7005 trascritto il 10 agosto 1920.
Trasferimento totale da Beaver Charles James e Claremont Ernest Alexander, a High Legh (Gran Bretagna) alla Società Ashover Mines Limited, a Manchester, della privativa industriale n. 153864 reg. gen., vol. 457, n. 205 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1916, per l'invenzione dal titolo:
« Four perfectionné pour la fonte des minerais, plus particulièrement des minerais plombifères, mais non approprié au traitement de certains minerais ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 22 giugno 1920, avanti al notaio Frank Marsh, a Manchester, registrato il 6 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1132, vol. 445 atti privati).

N. 7006 trascritto il 10 agosto 1920.
Trasferimento totale da Hutton Henry Thomas, a Donaghedee, Irlanda (Gran Bretagna), alla Società Wood Milne Limited, a Londra, della privativa industriale n. 125935 reg. gen., vol. 395, n. 142 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1912, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nelle pompe d'aria comandate a mano od a pedale ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 21 maggio 1920, avanti al notaio William Patterson, a Belfast, registrato il 6 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1131, vol. 445, atti privati).

N. 7007 trascritto il 25 agosto 1920.
Trasferimento totale dalla Società Scotts' Shipbuilding and Engineering Company Limited e Anderson John Punton, a Greenoch (Scozia), alla Società Scotts' Shipbuilding & Engineering Company Limited, a Greenoch (Scozia), della privativa industriale n. 178143 reg. gen., vol. 533, n. 105 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif d'interception de l'arrivée de vapeur aux turbines à vapeur ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 17 maggio 1920, avanti al notaio T. Ballantine Rowan, a Glasgow, registrato il 20 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1529, vol. 445, atti privati).

N. 7008 trascritto il 26 agosto 1920.
Trasferimento totale da Gröndal Gustaf, a Djursholm (Svezia), alla Société Aktiebolaget Metall-Och Bergprodukter, a Stoccolma, della privativa industriale n. 161281 reg. gen., volume 480, n. 235 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1917, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema ed apparecchio per la concentrazione di minerali mediante galleggiamento ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 3 agosto 1920, avanti al notaio U. E. Svensson, a Stoccolma, registrato il 21 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1557, vol. 445, atti privati).

Roma, 5 giugno 1923.

Il direttore: G. GIULIOZZI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Sassello	Savona	1	Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Faeto	Lucera	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 dal 1° aprile al 30 settembre. Domenica dalle ore 9 alle 12.
San Sepolcro	Arezzo	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12.
Boscotrecase	Napoli	1	Martedì, giovedì, dalle ore 9 alle 13 e la domenica dalle 9 alle 12.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Napoli	Napoli	1	Ogni giorno, meno i festivi, avvicendandosi in tre turni settimanali, in modo che ciascun notaio assista all'ufficio due giorni consecutivi per settimana dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Santa Cristina d'Aspromonte	Palmi	1	Dalle ore 9 alle 14 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8 alle 13 dal 1° ottobre al 31 marzo.
Genova	Genova	1	Martedì dalle ore 15 alle 17.
S. Damiano d'Asti	Asti	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 13 nell'inverno e dalle ore 7 alle 12 nell'estate.
Monreale	Palermo	1	Nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Bisacquino	Palermo	1	Domenica alternativamente con l'altro notaro dalle ore 15 alle 20.
Goito	Mantova	1	Sabato dalle ore 9 alle 14.
Città di Castello	Perugia	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Cerda	Termini Imerese	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Venezia	Venezia	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
S. Giovanni Ilarione	Vicenza	1	Giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12.
Casal di Principe	S. Maria Capua Vetere	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Desio	Milano	1	Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 16.
Cagliari	Cagliari	1	Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammisisone al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.